

**VERBALE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI NOVARA
DEL 17.10.2024**

Oggi 17 ottobre 2024 alle ore 14.00 si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara convocato con e-mail dal Presidente Avv. Giulia Ruggerone. Sono presenti gli Avvocati: Giulia Ruggerone, Anna Maria Di Marsilio, Maria Grazia Ianniello, Fabrizio Negri, Elena Avondo, Barbara Cocco, Lucia Gallone, Elisabetta Lombi, Roberto Rognoni, Valentina Witman

Assenti giustificati: Antonio Pedrazzoli

ore 13.45 – Colloquio semestre

ore 14.15 – Convocazione parti

ore 15.00 – Cammino

1. **Iscrizione praticanti: Dott. *omissis*, Dott. *omissis***
2. **Iscrizione al Patrocinio Sostitutivo: Dott. *omissis***
3. **Iscrizione per trasferimento: Dott. *omissis***
4. **Sospensione volontaria praticante: Dott. *omissis***
5. **Cancellazione Avvocati: Avv. *omissis***
6. **Cancellazione Praticanti: Dott. *omissis* e Dott. *omissis***
7. **Formazione:**
 - **richiesta attribuzione crediti Avv. *omissis***
8. **SPECIALIZZAZIONE – Formazione – Scuola di Specializzazione in Diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni, organizzata da Cammino – Esito dopo incontro**
9. **Convenzione corsi di lingua inglese “LEGAL ENGLISH”**
10. **Situazione organismo di mediazione**
11. **Richiesta Liceo Bellini - Progetti in materia di Educazione alla legalità – Manifestazione di interesse a partecipare alla edizione 2024/2025 del Torneo della Disputa**
12. **Tribunale dei Minori - riunione art 15 D. L.vo 273 1989**
13. **Applicabilità agli Ordini forensi delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 36 del 2023**
14. **Delibera in merito all'art. 3 della intesa n. 146/CU del 14 settembre 2022 della Conferenza Stato Regioni – CENTRO ANTIVIOLENZA**
15. **Manifestazione di interesse per ricoprire il ruolo di ADS e Curatori dell'eredità giacente.**
16. **Verifica obbligo formativo delegati alle vendite ex art. 179 ter disp. Att. Cp.**
17. **Varie ed eventuali**

- **Giornata avvocato in pericolo – 24.01.2025**
- **Esame archiviazioni CDD**

Si dà lettura del verbale della seduta precedente e lo si approva.

ore 13.45 – Colloquio semestre

ore 14.15 – Convocazione parti si rinvia stante l'assenza giustificata

ore 15.00 – Cammino

1. Iscrizione praticanti: Dott. omissis, Dott. omissis

Il Consiglio, sentita la relazione del segretario ed esaminata la documentazione prodotta delibera la iscrizione delle Dott.sse *omissis* e *omissis* nel registro dei praticanti semplici. Si comunichi con pec al *dominus*

2. Iscrizione al Patrocinio Sostitutivo: Dott. omissis

Il Consiglio, sentita la relazione del segretario ed esaminata la documentazione prodotta delibera la iscrizione della Dott. *omissis* nel registro dei praticanti con Patrocinio Sostitutivo. Si comunichi con pec

3. Iscrizione per trasferimento: Dott. omissis

Il Consiglio, sentita la relazione del segretario ed esaminata la documentazione prodotta delibera la iscrizione della Dott. *omissis* nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo per trasferimento dall'Ordine degli Avvocati di Vercelli. Si comunichi con pec

4. Sospensione volontaria praticante: Dott. omissis

Il Consiglio, sentita la relazione del segretario ed esaminata la documentazione prodotta delibera la sospensione volontaria del Dott. *omissis* dal registro dei praticanti semplici con termine massimo al 17.04.2025 (mesi sei). Si comunichi con pec

5. Cancellazione Praticanti: Dott. omissis e Dott. omissis

Il Consiglio, sentita la relazione del segretario ed esaminata la documentazione prodotta delibera la cancellazione dei Dott.ri *omissis* e *omissis* dal registro dei praticanti semplici. Si comunichi.

6. Cancellazione Avvocati:

Il Consiglio, sentita la relazione del segretario ed esaminata la documentazione prodotta delibera la cancellazione dell'Avv. *omissis*. Si comunichi.

7. Formazione:

richiesta attribuzione crediti Avv. omissis

Il Consiglio, sentita la commissione formazione, attribuisce n. 12 crediti di cui 6 in diritto civile e 6 in diritto penale

8. SPECIALIZZAZIONE – Formazione – Scuola di Specializzazione in Diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni, organizzata da Cammino – Esito dopo incontro

Il Consiglio, dopo l'incontro odierno con il Segretario di Cammino sezione di Novara, ritiene di poter concedere l'utilizzo della sala dell'ordine qualora fosse necessario precisando che la medesima è già occupata con cadenza bisettimanale dalla Scuola per i Difensori d'Ufficio a decorrere da venerdì 17 gennaio 2025. Si dispone che la diffusione del corso avvenga a cura dell'associazione tramite la *mailing list* che verrà fornita dalla segreteria. Si comunichi.

9. Convenzione corsi di lingua inglese “LEGAL ENGLISH”

Il Consiglio, vista l'istanza pervenuta, ne dispone la pubblicazione nell'apposita area del sito istituzionale a cura della segreteria.

10. Situazione organismo di mediazione

Stante l'assenza del Responsabile dell'organismo di mediazione, il Consigliere Segretario relaziona in merito all'incontro intervenuto con i mediatori in data 16/10/2024. Il Presidente ritiene indispensabile organizzare un incontro di approfondimento con il Responsabile dell'Organismo e la Segreteria da svolgere entro la riunione del prossimo consiglio.

11. Richiesta Liceo Bellini - Progetti in materia di Educazione alla legalità – Manifestazione di interesse a partecipare alla edizione 2024/2025 del Torneo della Disputa

Il Presidente verificata la disponibilità del Consigliere Ianniello a ricoprire il ruolo di referente per il Torneo della Disputa del Dire e Contraddire, con l'ausilio della consigliera Witman.

12. Tribunale dei Minori - riunione art 15 D. L.vo 273 1989

Si decide che alla riunione del 06/11/2024 ore 11.00 parteciperà la referente della commissione Persone, Famiglia e minori Elena Avondo.

13. Applicabilità agli Ordini forensi delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 36 del 2023

Il Consigliere Segretario relaziona sul punto e, vista la nota del CNF di data 31.07.2024, e le delibere assunte da numerosi Consigli dell'Ordine, udita la relazione del Segretario sul punto in o.d.g., con cui è stato illustrato il quadro normativo vigente, le ragioni che militano o meno a favore dell'applicabilità anche agli Ordini degli Avvocati delle norme di cui al d.lgs. n. 36/2023, nonché le iniziative assunte da altri Ordini o da loro Associazioni;

- visto l'art. 2, comma 2 *bis* del d.l. n. 101 del 2013, nel testo introdotto dal d.l. n. 75 del 2023, in forza del quale, per quanto di rilievo, "Gli ordini, i collegi professionali, i

relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolgislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente";

- preso atto che, pur a fronte della norma di cui sopra, ha avuto luogo, anche recentemente un intenso dibattito relativo all'applicabilità anche agli Ordini professionali delle disposizioni di cui d.lgs. n. 36 del 2023;

- visto il parere dell'11 giugno 2024, reso dal CNF su istanza dell'URCOFER - Unione Regionale dei Consigli Forensi dell'Unione Forense dell'Emilia Romagna, che, dopo avere dato atto dell'incertezza del quadro normativo vigente e degli elementi che pure militerebbero a sostegno della inapplicabilità del Codice dei contratti agli Ordini professionali, ha segnalato la diversa posizione della giurisprudenza amministrativa;

- ritenuto che la sentenza del TAR Lazio n. 7455/2024 del TAR Lazio, citata nel parere CNF non possa ritenersi in sé decisiva nello stabilire la soggezione degli Ordini professionali alla normativa sul Codice degli Appalti, poiché la medesima si riferisce a una vicenda risalente al 2017 e, dunque, anteriore all'introduzione dell'art. 2-bis del d. l.

n. 101 del 2013, che ha chiarito, laddove mai ve ne fosse stata necessità, che gli Ordini professionali non sono soggetti alle norme pubblicistiche, se non a fronte di specifico richiamo al riguardo;

- ritenuto, piuttosto, che ad essere decisivo nell'escludere l'applicabilità del Codice sia l'orientamento già divisato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, nell'interpretare il quadro normativo euro-unitario costituito dalle c.d. direttive sugli appalti pubblici (cfr. direttiva 2014/24/UE e la precedente direttiva 2004/18/CE), ha affermato, proprio in relazione agli Ordini professionali che "l'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che un organismo, come un ordine professionale di diritto pubblico, non soddisfa né il criterio relativo al finanziamento maggioritario da parte dell'autorità pubblica, quando tale organismo è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo, nel caso in cui tale legislazione non stabilisca la portata e le forme delle attività che tale organismo deve svolgere nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali che tali contributi sono destinati a finanziare, né il criterio relativo al controllo della gestione da parte dell'autorità pubblica, per il solo fatto che la decisione con cui lo stesso organismo fissa l'importo dei suddetti contributi deve essere approvata da un'autorità di controllo" (cfr. CGUE C-526/11);

- ritenuto che gli Ordini professionali siano sempre stati e continuino ad essere esclusi dalla nozione di Organismo di diritto pubblico, non potendosi sul punto condividere il parere ANAC del 2017, cui fa riferimento la citata sentenza del TAR Lazio, che non appare allineato al contenuto delle fonti euro-unitarie, né che possano condividersi i

dubbi che il CNF ritiene tuttora presenti a riguardo;

- ritenuto, altresì, che ad essere ostativo all'applicabilità del d.lgs. n. 36/2023 sia il disposto normativo dell'art. 2, comma 2-*bis* del d.l. n. 101 del 2013, cui non sembra potersi offrire la formalista interpretazione da alcuni propugnata, dovendosi il riferimento al d.lgs. n. 165 del 2001 considerare non come un rinvio formale, bensì come un sostanziale richiamo al divieto di equiparazione degli Ordini professionali alle Amministrazioni pubbliche *lato sensu* intese e alla conseguente preclusione di applicazione ai medesimi di tutte le normative pubblicistiche, comprese quelle relative alla gestione degli acquisti di beni, forniture e servizi, laddove esse non vengano espressamente richiamate dalla normativa di riferimento al fine di renderle applicabili agli Ordini stessi;
- richiamate, altresì, le opinioni espresse da autorevoli esponenti del CNF, che ritenevano non applicabile la normativa dei contratti pubblici (cfr. le dichiarazioni rese dal Presidente del CNF in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2023 della Corte dei conti) agli Ordini professionali forensi;

DELIBERA

- in ragione del quadro normativo vigente di continuare a ritenere non applicabile all'Ordine degli Avvocati la disciplina in materia di contratti pubblici;
- di fornire la propria più ampia disponibilità ad ogni iniziativa volta alla miglior definizione del quadro normativo sopra descritto;
- di continuare a garantire nel contempo che l'affidamento e la gestione dei contratti avvengano con la massima tempestività, trasparenza e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo;
- di inviare la presente deliberazione al Consiglio Nazionale Forense, alle Unioni e ai Consigli degli Ordini.

14. Delibera in merito all'art. 3 della intesa n. 146/CU del 14 settembre 2022 della Conferenza Stato Regioni – CENTRO ANTIVIOLENZA

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, letto il testo dell'Intesa adottata dalla Conferenza unificata, composta da Governo, Regioni, province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali, letti in particolare l'art. 3 co. 1 ove si prevede che "*per le attività a diretto contatto con le donne vittime di violenza, il CAV [...] si avvale esclusivamente di personale femminile*" (previsione ricalcata in tema di case rifugio, all'art. 10) e co. 2 ove si precisa che "*il CAV deve assicurare un'adeguata presenza di operatrici di accoglienza e di figure professionali, quali ad esempio psicologhe, assistenti sociali, [...] ed avvocate civiliste e penaliste, esperte in diritto del lavoro e immigrazione*" e l'ultimo comma dell'art. 3, che stabilisce che "*non possono operare nel CAV le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati o condannati per violenza e/o maltrattamenti*", ritenuto che tali disposizioni creino una fortissima compromissione delle libertà delle persone, ritenuto inoltre che tali previsioni ledano anche diritti costituzionali e che siano inaccettabili da parte dell'avvocatura, che vede compromessa la propria libertà di difendere tutte le cittadine e tutti i cittadini

DELIBERA

di promuovere ogni utile iniziativa affinché detta intesa venga modificata.

Dispone la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio Nazionale Forense, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Novara, al Comune di Novara, alle Unioni e ai

Consigli degli Ordini.

15. Manifestazione di interesse per ricoprire il ruolo di ADS e Curatori dell'eredità giacente.

Il Consigliere Negri riferisce circa la richiesta formulata dal Presidente in merito alla necessità di acquisire la disponibilità di colleghi a ricoprire il ruolo di ADS e di Curatore dell'Eredità giacente. Il Consiglio dispone l'invio di comunicazione agli iscritti, previa comunicazione alla Camera Tutelare da parte del consigliere Negri, a cura della consigliera Avondo.

16. Verifica obbligo formativo delegati alle vendite ex art. 179 ter disp. Att. C.p.c.

Il Consigliere Negri riferisce dell'esito della riunione del Comitato previsto dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c. durante la quale ci si è posti il problema della verifica dell'adempimento dell'obbligo formativo specificatamente previsto per il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco. Il Consiglio dispone che i colleghi interessati vengano invitati ad autocertificare la sussistenza dei requisiti con particolare riguardo all'obbligo formativo alla data del 31 dicembre di ogni anno, riservandosi eventuali verifiche in merito. Si comunichi agli iscritti nel relativo elenco a cura del consigliere Negri.

17. Varie ed eventuali

- **Giornata avvocato in pericolo – 24.01.2025:** la Commissione si autoconvocherà entro il prossimo consiglio.
- **Esame archiviazioni CDD :** il Consiglio, udita la relazione del consigliere Rognoni, nulla rileva in merito alle archiviazioni disposte dal CDD

Null'altro essendoci da esaminare, la seduta viene chiusa alle ore 18.00.

Novara, 17.10.2024

Il Segretario
Avv. Anna Maria Di Marsilio

Il Presidente
Avv. Giulia Ruggerone